

**RIATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE DI CONCILIAZIONE PRESSO L'ISPettorATO  
TERRITORIALE DEL LAVORO PER I LICENZIAMENTI INDIVIDUALI PER GIUSTIFICATO MOTIVO  
OGGETTIVO DEI DIPENDENTI ASSUNTI PRIMA DEL 7 MARZO 2015, BLOCCATE DAL 17 MARZO  
2020: CHIARIMENTI DELL'INL**

In merito alla «riattivazione delle procedure di conciliazione per i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo» presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro - obbligatorie per i datori di lavoro che occupano più di 15 dipendenti laddove intendano cessare il rapporto di un dipendente assunto prima del 7 marzo 2015 -, “sospese”, ai sensi dell'art. 46 del d.l. n. 18/2020, dal 17 marzo 2020 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 11/2020) e, con alcune eccezioni connesse al comparto in cui si esercita l'attività, fino al 30 giugno 2021 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 13 e n. 26 del 2021) -, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito i chiarimenti e le indicazioni operative sotto riportati (nota 16/7/2021 n. 5186).

Come noto il legislatore, con diversi interventi normativi, ha inteso arginare durante il periodo di emergenza epidemiologica il ricorso ai licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo (g.m.o.) anche provvedendo a sospendere le procedure già avviate al momento dell'entrata in vigore delle disposizioni normative restrittive.

Attualmente, la disciplina del c.d. divieto di licenziamento si ricava dalla lettura in chiave sistematica delle disposizioni degli ultimi decreti-legge emanati (d.l. 23/3/2021 n. 41 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 13/2021; d.l. 25/5/2021 n. 73 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 21/2021; d.l. 30/6/2021 n. 99 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 26/2021).

In particolare, l'art. 8, comma 9, del d.l. n. 41/2021 ha previsto per le aziende individuate al comma 1 (ovvero quelle del settore **industriale** che hanno presentato “domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale di cui agli articoli 19 e 20 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27”) **il blocco dei licenziamenti collettivi** ex artt. 4, 5 e 24, della legge n. 223/1991 **e individuali per g.m.o.** ex art. 3 della legge n. 604/1966 **fino al 30 giugno 2021**, nonché la sospensione delle procedure di cui all'art. 7 della legge n. 604/1966.

Il comma 10 dell'art. 8 del d.l. n. 41/2021, relativamente alle imprese di cui ai commi 2 e 8 (quelle cioè aventi diritto all'assegno ordinario - erogato dal FIS e dai Fondi di solidarietà bilaterali - e alla cassa integrazione salariale in deroga di cui agli artt. 19, 21, 22 e 22 quater del d.l. n. 18/2020, nonché a quelle destinatarie della cassa integrazione operai agricoli CISOA) ha precluso, **fino al 31 ottobre 2021**, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3 della legge n. 604/1966, inibendo altresì le procedure in corso di cui all'art. 7 della medesima legge. Il medesimo termine del 31 ottobre è stato fissato per le imprese del settore del turismo, stabilimenti balneari e commercio; tuttavia, l'art. 43 del d.l. n. 73/2021 ha introdotto una ulteriore eccezione in forza della quale, se tali aziende richiedono l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali, fruibile entro il 31 dicembre 2021, risulta esteso il divieto di licenziamento sino a tale data.

**A decorrere dall'1 luglio 2021, quindi, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del d.l. n. 41/2021, il divieto di licenziamento è venuto meno solo per le aziende che possono fruire della CIGO individuate ex art. 10 del d.lgs. n. 148/2015 (\*) (riferibile sostanzialmente a industria e manifatturiero).**

Gli ulteriori interventi normativi di cui ai citati decreti-legge n. 73 e n. 99 del 2021 hanno esteso, a determinate condizioni, il divieto di licenziamento oltre il 30 giugno scorso (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 21 e n. 26 del 2021). In particolare:

- per le aziende del **tessile** identificate secondo la classificazione Ateco2007, con i codici 13, 14 e 15 (confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e in pelliccia e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili), il divieto di licenziamento è esteso sino al 31 ottobre 2021 (art. 4, comma 2, del d.l. n. 99/2021) in virtù della possibilità di accedere a ulteriore periodo di cassa integrazione (con causale “emergenza COVID-19”) di 17 settimane dall'1 luglio al 31 dicembre 2021. Il divieto opera a prescindere dalla effettiva fruizione degli strumenti di integrazione salariale;
- **per le altre aziende rientranti nell'ambito di applicazione della CIGO, la possibilità di licenziare è inibita, ai sensi degli artt. 40, commi 4 e 5, e 40 bis, commi 2 e 3, del d.l. n. 73/2021, ai datori di lavoro che abbiano presentato domanda di fruizione degli strumenti di integrazione salariale ai sensi degli articoli 40, comma 3 e 40 bis, comma 1, per tutta la durata del trattamento e fino al massimo al 31 dicembre 2021 (termine fino al quale non è dovuto il contributo addizionale ex art. 5 del d.lgs. n. 148/2015 (\*\*)).** La ratio delle norme in questione risiede, quindi, nel collegare il divieto di licenziamento alla domanda di integrazione salariale e dunque al periodo di trattamento autorizzato e non a quello effettivamente fruito.

L'art. 40, comma 1, inoltre, ha previsto la possibilità di stipulare un contratto di solidarietà in deroga al quale il legislatore non ha espressamente connesso la prosecuzione del divieto di licenziamento. Va, tuttavia, considerata la finalità difensiva propria del contratto di solidarietà, volto a evitare esuberi e licenziamenti del personale, che costituisce elemento essenziale degli accordi di cui all'art. 21, comma 5, del d.lgs. n. 148/2015 (CONFIMI RAVENNA NEWS n. 19/2015).

In considerazione dell'articolato quadro normativo, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha quindi predisposto:

- 1) un prospetto riepilogativo inteso a orientare le procedure conciliative di competenza (allegato n. 1);
- 2) un modello di istanza specifico (allegato n. 2 - Modulo INL 20/bis) - già disponibile sulla pagina web dell'INL al seguente indirizzo <https://www.ispettorato.gov.it/it-it/strumenti-e-servizi/Modulistica/Pagine/Home-Modulistica.aspx> -, al fine di acquisire le informazioni utili all'istruttoria delle procedure di conciliazione ex art. 7 della legge n. 604/1966 riguardanti il settore di attività dell'impresa istante e l'eventuale presentazione di domande di integrazione salariale.

Allo stesso modo, per le istanze riguardanti le procedure di conciliazione di cui all'art. 7 della legge n. 604/1966 in corso al 17 marzo 2020, data di entrata in vigore del d.l. n. 18/2020 (art. 46 del d.l. n. 18/2020 come modificato dall'art. 80, comma 1, lett. a) del d.l. n. 34/2020), in considerazione della possibilità di accedere a misure di integrazione salariale che allungano il

periodo di divieto, appare opportuno che le aziende interessate reiterino l'istanza utilizzando il medesimo modello di cui sopra.

Gli Uffici provvederanno a convocare le riunioni di conciliazione nel rispetto dei termini di cui alla circolare n. 3/2013 del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (l'Ispettorato Territoriale del Lavoro deve convocare le parti non oltre 7 giorni decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione trasmessagli dal datore di lavoro. La procedura deve concludersi entro 20 giorni dalla data in cui l'ITL ha trasmesso la convocazione alle parti. Il termine di 20 giorni può essere superato se le parti lo ritengono necessario per il raggiungimento dell'accordo - CONFIMI RAVENNA NEWS n. 4/2013). Nelle more della trattazione della procedura conciliativa gli Uffici avranno cura di verificare, previa consultazione delle banche dati disponibili, quanto dichiarato dagli istanti in merito alla fruizione degli strumenti di integrazione salariale. A tal fine potranno utilmente attivarsi le sinergie previste dal punto 8 del Comunicato n. 3/2021 della Commissione Centrale di programmazione della vigilanza.

In caso di incongruenza delle dichiarazioni con le risultanze delle banche dati, il verbale di archiviazione della procedura darà atto della impossibilità di dare seguito al tentativo di conciliazione attesa la sussistenza delle condizioni di estensione del periodo di divieto previste ex lege.

L'eventuale presentazione di domanda di cassa integrazione ai sensi degli articoli 40, comma 3, e 40 bis, comma 1, successivamente alla definizione delle procedure ex art. 7 della legge 604/1966, sarà valutata ai fini della programmazione delle attività di vigilanza connesse alla fruizione degli ammortizzatori sociali.

**(\*) Art. 10 del d.lgs. n. 148/2015**

**Campo di applicazione**

1. La disciplina delle integrazioni salariali ordinarie e i relativi obblighi contributivi si applicano a:
- a) imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell'energia, acqua e gas;
  - b) cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;
  - c) imprese dell'industria boschiva, forestale e del tabacco;
  - d) cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
  - e) imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;
  - f) imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;
  - g) imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
  - h) imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;
  - i) imprese addette all'armamento ferroviario;
  - l) imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;
  - m) imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini;
  - n) imprese industriali esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
  - o) imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.

**(\*\*) Art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 148/2015**  
**Contribuzione aggiuntiva**

1. A carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale è stabilito un contributo aggiuntiva, in misura pari a:

- a) 9 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all'interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
- b) 12 per cento oltre il limite di cui alla lettera a) e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile;
- c) 15 per cento oltre il limite di cui alla lettera b), in un quinquennio mobile.



<b>Divieto di licenziamento</b>				
<b>Strumento normativo</b>	<b>Soggetto Fruitore</b>	<b>Ammortizzatore</b>	<b>Utilizzo</b>	<b>Blocco dei licenziamenti</b>
DL 41/2021 art 8 comma 1	Aziende che possono richiedere la CIGO	13 settimane CIGO Covid	entro il 30 giugno 2021	fino al 30 giugno a prescindere dall'uso dell'ammortizzatore
DL 41/2021 art 8 comma 2	Aziende che possono richiedere la FIS o la CIGD	28 settimane Cigd o assegno ordinario covid	entro il 31 dicembre 2021	fino al 31 ottobre a prescindere dall'uso dell'ammortizzatore
DL 41/2021 art 8 comma 8	Aziende che possono richiedere la CISOA	120 giorni CISOA	entro il 31 dicembre 2021	fino al 31 ottobre a prescindere dall'uso dell'ammortizzatore
DL 73/2021 Art 40 comma 3	Aziende che possono richiedere la CIGO	Cigo e Cigs ordinarie senza contributo, per la durata dettata secondo i massimali del D Lgs 148/2015	entro il 31 dicembre 2021	per il periodo di trattamento autorizzato collocato entro il 31 dicembre
DL 73/2021 Art 43	Datori di lavoro dei settori del turismo, stabilimenti termali e commercio	sgravio contributivo turismo, terme e commercio	entro il 31 dicembre 2021	fino al 31 dicembre, se richiedono lo sgravio (altrimenti valevole sino al 31 ottobre)
DL 99/2021 Art 4 comma 2	Aziende che possono richiedere la CIGO che svolgono attività economiche ATECO2007, con i codici 13, 14 e 15	17 settimane Cigo - Tessili	entro il 31 ottobre 2021	Fino al 31 ottobre a prescindere dall'uso della Cigo
DL 73/2021 art. 40 bis (introdotto dal DL 99/2021 Art 4 comma 8)"	Aziende che non possono richiedere i trattamenti di integrazione salariale ai sensi del D.lgs. n. 148/2015	13 settimane Cigs	entro il 31 dicembre 2021	Fino al 31 dicembre, per il periodo di trattamento autorizzato

#### **contratto solidarietà**

DL 73/2021 Art 40 comma 1	Aziende che possono richiedere i trattamenti di cui al D.lgs. n. 148/2015	26 settimane di contratto di solidarietà	entro il 31 dicembre 2021	misura a cui non è connesso il blocco ma che è finalizzata al mantenimento dei livelli occupazionali
------------------------------	---	--	---------------------------	--

## TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE IN CASO DI LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO PROCEDURA NORMATIVA EMERGENZIALE

All'Ispettorato Territoriale del Lavoro di

Via

CAP  Città  Prov

Email

PEC

e p.c. al/alla dipendente




Il/la sottoscritta/a  nato a  il

Residente a  CAP  via  n

telefono  e-mail  CF

Quale titolare/legale rappresentante della Ditta/Società

con sede nel comune di  prov  CAP  via

n  CF/P.IVA

### SETTORE AZIENDALE

Agricoltura

Industria - codice ATECO2007

Commercio

Artigianato

Altro

settore

codice ATECO2007

### NUMERO DIPENDENTI

fino a 5

da 6 a 15

oltre 15

## CHIEDE

Che sia esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione ai sensi dell'art. 410 del c.p.c., così come modificato dall'art. 31 della legge n. 183 del 04.11.2010 e all'art. 7 della legge n. 604/1966, come modificato dall'art. 1, comma 40, della legge n. 92/2012, nei confronti di:

Sig./ra  nato a  il

Domiciliato a  CAP  via  n

telefono  e-mail  CF

alle dipendenze della scrivente Ditta/Società dal  al

con la qualifica di

con le mansioni di

presso la sede di

CCNL applicato

in quanto è intenzione di procedere al **LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO** dello stesso/a.

(Indicare data di eventuale presentazione istanza oggetto di sospensione: )

I motivi del licenziamento sono:


A tal fine

### DICHIARA

di non avere presentato o di non essere in procinto di presentare domanda di cassa di integrazione ai sensi degli articoli 40 / 40 bis del D.L. n. 73/2021;

di avere esaurito le settimane integrabili di cui alla domanda di cassa integrazione presentata ai sensi degli articoli 40, comma 3, / 40 bis, comma 1, del D.L. n. 73/2021 in data

di aderire alla seguente Associazione datoriale:

--

Eventuali misure di assistenza alla ricollocazione del lavoratore :


Documenti allegati:

- 1)
- 2)

Luogo dove far pervenire le comunicazioni:

Indirizzo

telefono  fax  e-mail

, Li

firma

N.B. Si informa che l'istanza dovrà essere debitamente compilata in tutte le sue parti. In difetto l'istanza non potrà essere utilmente trattata.

#### Informativa sulla privacy:

"Dichiaro di essere stato informato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, che l'Ispettorato tratterà i dati necessari alla gestione della presente istanza con le modalità indicate nelle "INFORMAZIONI" sul trattamento dei dati personali da me visionate". L'informativa INL-GDPR03.20 è disponibile alla pagina web <https://bit.ly/2xfsAVK>

, li

firma

Note: Ai sensi dell'art.38 del D.P.R. del 28.12.2000, n.445 la dichiarazione è sottoscritta dal legale rappresentante. Il presente modulo può essere compilato in modalità digitale, cliccando sugli appositi spazi e successivamente inviato all'indirizzo PEC di riferimento o stampato e inviato per posta ordinaria o consegnato all'ufficio competente o consegnato brevi manu.